



# Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali  
Prot. n. 0000067/11

Roma, 10 marzo 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

**Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:**

- A) Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (cd. Decreto Milleproroghe").  
**Proroga dei termini di presentazione del modello EAS, 5 per mille anno 2011.**
- B) Cinque per mille – Pagamento contributi – Sollecito alle Associazioni Sportive Dilettantistiche .
- C) Decreto del Direttore Generale per i porti 3 dicembre 2010 recante "Aggiornamenti relativi all'anno 2011, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime".
- D) Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2011, n. 2583, recante "Nuovo Codice della Strada – art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011".

\*\*\*

- A) LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N. 10, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO - LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE "PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE" (CD. DECRETO MILLEPROROGHE").**

Nel Supplemento Ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 è stata pubblicata la legge in oggetto, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010 ed entrato in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Osservato che le modifiche introdotte dalla legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa in Gazzetta, si riporta, qui di seguito, una sintetica informativa in ordine alle norme recate dai provvedimenti anzidetti d'interesse specifico per il mondo sportivo e su altre disposizioni di natura tributaria interesse generale.

#### **NORME D'INTERESSE SPECIFICO PER IL MONDO SPORTIVO**

##### **Proroga dei termini di presentazione del modello EAS.**

L'art. 1 del decreto legge in rassegna, ai commi 1, 2 e 2-bis, dispone la proroga al **31 marzo 2011** della scadenza dei termini dei provvedimenti elencati nella Tabella 1 allegata al decreto stesso e stabilisce, altresì, che gli stessi termini possono essere oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011, sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dei provvedimenti inseriti in Tabella vale qui evidenziare la proroga del termine di cui all'art. 30 del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, fissato per l'invio del modello EAS da parte degli enti associativi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, onde vedersi riconosciuta in loro favore la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, ai sensi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972 per l'IVA.

Sottolineato che tra i sodalizi anzidetti sono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche, vale osservare che, nella specie, più che di una proroga, trattasi, in sostanza, di una vera e propria riapertura dei termini.

Precisa, infatti, a tal riguardo, la circolare n. 6/E emanata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - il 24 febbraio 2011 che, in forza della disposizione recate dall'art. 1 del richiamato decreto legge n. 225/2010, i termini per la tempestiva presentazione del modello EAS sono ora fissati come appresso:

- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008;
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 185/2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni scada alla data del 31 marzo 2011 o in data successiva.

Chiarisce, altresì, la circolare in esame, che:

- riguardo agli enti di nuova costituzione, fatto salvo quanto già precisato relativamente agli enti per i quali il termine di sessanta giorni scada prima del 31 marzo 2011, gli stessi sono tenuti a presentare il modello EAS entro sessanta giorni dalla data di costituzione;
- si considerano tempestivamente presentati i modelli già trasmessi antecedentemente al 29 dicembre 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 225/2010 e che, pertanto, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo 2011 gli enti che hanno già presentato detto modello oltre gli originari termini stabiliti dalle precedenti disposizioni in materia, fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati.

### **Cinque per mille esercizio finanziario 2011.**

Di tutto rilievo per l'associazionismo sportivo dilettantistico risulta la norma recata dal decreto in trattazione con l'art. 2, comma 1, che stabilisce, anche per l'esercizio finanziario 2011, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 79/2010, che consentono al contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a finalità d'interesse sociale.

La norma fissa le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille nell'anno 2011 in 400 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro destinati ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica e, quanto poi alle categorie degli enti che possono accedere al beneficio (trattasi degli stessi soggetti individuati per l'anno 2010), alle modalità d'iscrizione e ai criteri di ammissione al riparto, richiama le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, aggiornandone i relativi termini.

In materia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - ha fornito chiarimenti, con la circolare n. 9/E del 3 marzo 2011.

Di seguito si riporta una breve sintesi sul contenuto degli atti di cui sopra, richiamando, sin d'ora, l'attenzione dei soggetti interessati in ordine all'approssimarsi **del termine per la presentazione telematica della domanda di ammissione al beneficio, fissato, a pena di decadenza, al 7 maggio 2011.**

#### Soggetti ammessi al beneficio.

Per l'anno finanziario 2011 il 5 per mille è finalizzato:

- al sostegno del volontariato e delle ONLUS di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge n. 383/2000 e

delle associazioni e fondazioni che operano nei settori indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 460/1997;

- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale.

### Termini.

Nei prospetti che seguono si riportano i termini previsti dal ripetuto DPCM 23 aprile 2010, aggiornati, ai sensi di legge, per l'esercizio finanziario 2011, riferibili agli enti del volontariato – in questa sede interessano particolarmente le ONLUS e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore dello sport dilettantistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 6) del citato d.lgs. n. 460/1997 – e alle associazioni sportive dilettantistiche.

### ENTI DEL VOLONTARIATO

Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato.	<b>7 maggio 2011</b>
Pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato iscritti.	<b>14 maggio 2011</b>
Termine per la correzione di errori d'iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato.	<b>20 maggio 2011</b>
Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato ammessi al beneficio.	<b>25 maggio 2011</b>
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato.	<b>30 giugno 2011</b>

Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato. **31 dicembre 2011**

Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi. **31 marzo 2012**

#### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche. **7 maggio 2011**

Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte. **14 maggio 2011**

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche. **20 maggio 2011**

Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio. **25 maggio 2011**

Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. **30 giugno 2011**

Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche. **31 dicembre 2011**

Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio. **15 marzo 2012**

Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi. **31 marzo 2012**

Le procedure d'iscrizione sono rese attive a partire dal 15 marzo 2011 dalle amministrazioni competenti ai sensi del DPCM 23 aprile 2010.

La gestione della procedura d'iscrizione al riparto del 5 per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche è attribuita all'Agenzia delle Entrate.

La medesima Agenzia provvede anche alla predisposizione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio.

La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI.

I modelli per l'iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche per l'esercizio finanziario 2011 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

#### Adempimenti degli enti del volontariato.

##### *a) Modalità d'iscrizione.*

Gli enti del volontariato devono presentare la domanda telematica d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro il **7 maggio 2011**. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

I soggetti abilitati ai servizi fisconline in possesso di pin code possono inviare la detta domanda direttamente. La domanda può essere inviata anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

##### *b) Elenco degli enti del volontariato iscritti.*

Sulla base delle domande tempestivamente presentate, gli enti del volontariato vengono inseriti in un unico elenco, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale entro il **14 maggio 2011**.

Qualora dal detto elenco emergano errori, il legale rappresentante dell'ente interessato o un suo delegato può rivolgersi alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente, per chiederne la correzione, entro il **20 maggio 2011**.

Verificati gli errori denunciati, l'Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito una versione aggiornata dell'elenco entro il **25 maggio 2011**.

##### *c) Presentazione della dichiarazione sostitutiva.*

I legali rappresentanti degli enti regolarmente iscritti nell'elenco pubblicato devono, poi, a pena di decadenza, entro il **30 giugno 2011**, spedire, a mezzo raccomandata a.r. alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si

trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata, sempre a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dall'interessato all'atto dell'iscrizione. L'interessato deve, pertanto, inserire le sole informazioni mancanti.

Esauriti i previsti controlli, sul sito dell'Agenzia delle Entrate vengono pubblicati l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi.

### Adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche.

#### a) Modalità d'iscrizione.

Ribadito che l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2011 è gestito dall'Agenzia delle Entrate, occorre aggiungere che i sodalizi interessati devono iscriversi in via telematica, entro il **7 maggio 2011**, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La domanda può essere presentata direttamente dai sodalizi interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.

Nella domanda occorre prioritariamente indicare che essa viene presentata per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, inserire le informazioni relative alla denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente, nonché i dati identificativi, anagrafici e fiscali, del rappresentante legale sottoscrittore.

Nella sezione II del modello utilizzato, il rappresentante legale dell'associazione deve poi dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, ai fini dell'ammissione al riparto del 5 per mille:

- costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata, ovvero ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

- effettivo svolgimento, in via prevalente, di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

b) Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte.

Sulla base delle domande tempestivamente presentate, le associazioni sportive dilettantistiche vengono inserite nell'apposito elenco, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il **14 maggio 2011**.

Qualora dal detto elenco emergano errori, il legale rappresentante dell'ente interessato o un suo delegato può rivolgersi alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, per chiederne la correzione, entro il **20 maggio 2011**.

Verificati gli errori denunciati, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare sul proprio sito una versione aggiornata dell'elenco entro il **25 maggio 2011**.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio è poi trasmessa al CONI, in quanto ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

c) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro aggiornato devono spedire, entro il **30 giugno 2011**, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata a.r., una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000, **all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata**, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. **Anche la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituisce causa di decadenza dal beneficio.**

La procedura telematica consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva già parzialmente precompilato con le informazioni fornite dall'interessato all'atto dell'iscrizione. Vanno, quindi, inserite le sole informazioni mancanti.

L'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive provvede ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni entro il **31 dicembre 2011**.

Il CONI appronta, poi, sia l'elenco delle associazioni ammesse al beneficio che quello delle associazioni escluse e li trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **15 marzo 2012**.

L'Agenzia delle Entrate provvede, quindi, alla pubblicazione degli elenchi predetti.

#### Rendicontazione.

A carico di tutti i soggetti destinatari del contributo del 5 per mille permane, anche relativamente all'esercizio finanziario 2011, l'obbligo di redigere, entro un anno della ricezione delle somme, il rendiconto previsto dall'art. 2, comma 4-undecies del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010.

Il rendiconto deve essere redatto utilizzando il modulo reso disponibile dalle amministrazioni competenti all'erogazione delle somme e trasmesso, in uno alla relativa relazione, all'amministrazione medesima, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Per gli enti del volontariato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul suo sito istituzionale il detto modello di rendicontazione.

Quanto alle associazioni sportive dilettantistiche la rendicontazione deve essere effettuata secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, come modificato dal successivo decreto del 16 aprile 2009.

#### Pubblicazione degli elenchi e trasmissione dati alla Ragioneria Generale dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) di tutti gli elenchi, anche se gestiti da altre amministrazioni (ad es. il CONI), nei termini di cui appresso:

- entro il **14 maggio 2011**, alla pubblicazione degli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categorie;
- entro il **25 maggio 2011**, per i soli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti iscritti, aggiornato a seguito di eventuali correzioni apportate;
- al termine delle attività amministrative di controllo, alla pubblicazione di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L'Agenzia delle Entrate provvede, infine, a comunicare gli importi delle scelte effettuate dai contribuenti al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai

fini dell'assegnazione delle somme alle Amministrazioni competenti al riparto e della erogazione degli importi agli aventi diritto.

### **Rinvio delle disposizioni sulle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi per le Federazioni sportive nazionali.**

Il comma 2-quaterdecies dell'art. 2, introdotto dalla legge in oggetto, differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle Federazioni sportive iscritte al CONI delle disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Le modalità attuative della disposizione predetta sono assegnate ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il medesimo comma, poi, con l'aggiunta di un periodo all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che, fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del detto decreto legislativo continuano ad applicarsi anche al CONI. Conseguentemente, nei confronti del suddetto ente non trovano applicazione le riduzioni dei costi degli organi collegiali previste dall'art. 6, comma 2, del menzionato decreto legge n. 78/2010.

### **Agenzia Torino 2006.**

Lo stesso art. 2 del provvedimento in rassegna, con il comma 5-octies, proroga il termine di chiusura dell'Agenzia Torino 2006 di cui all'art. 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

### **ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE D'INTERESSE GENERALE**

Delle altre disposizioni tributarie riportate nei provvedimenti in trattazione si ritiene utile segnalare le seguenti.

Art. 1, commi 1, 2 e 2-bis. Proroga al 31 marzo 2011 della scadenza dei termini dei provvedimenti elencati nella Tabella 1 – Di tali provvedimenti si richiamano:

- la proroga della decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 42, comma 2, del d.l. n. 207/2008 di invio della dichiarazione mensile dei sostituti d'imposta (cosiddetto mod. 770 mensile), mirante alla semplificazione degli attuali adempimenti specie per quanto riguarda i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente. Comunicazione da integrarsi, poi, con la trasmissione di una dichiarazione annuale;

- la modifica del termine previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del DPR 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, per la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2, comma 2. Differimento termine versamento tributi per eventi alluvionali nel Veneto – Il comma dispone il differimento al 30 giugno 2011 del termine del 20 dicembre 2010 previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi sospesi in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Art. 2, comma 3. Differimento termine pagamento tributi per sisma in Abruzzo – Il comma stabilisce la sospensione della riscossione dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011, già oggetto di sospensione a causa del sisma che ha colpito la provincia dell'Aquila nell'aprile 2009 e rateizzati ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La ripresa della riscossione avverrà sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2, comma 3-quater. Differimento termini adempimenti tributari in Abruzzo – Recando modifiche all'art. 39 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, il comma differisce dal 31 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 i termini stabiliti per gli adempimenti tributari diversi dai pagamenti nei riguardi dei contribuenti dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Art. 2, comma 5-bis. Immobili non risultanti in catasto – La norma proroga al 30 aprile 2011 il termine del 31 dicembre 2010 stabilito dall'art. 19 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per denunciare le costruzioni di immobili e loro ampliamenti che non risultano in catasto. Agli inadempienti sarà attribuita una rendita presunta, comunicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni ove sono ubicati gli immobili, impugnabile con ricorso da proporsi nei 90 giorni dall'affissione. Detta rendita produrrà effetti dal 1° gennaio 2007, ai fini dei tributi erariali e locali.

Art. 2, comma 20. Rateizzazione debiti tributari – Con tale comma viene consentita una nuova dilazione fino a 72 mesi per i debiti tributari iscritti a ruolo e già rateizzati e per i quali il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate sia dipesa da sopravvenute difficoltà economiche rispetto a quelle sulle quali era basata la prima rateizzazione.

Art. 2, comma 23. Proroga del termine per il completamento di interventi su immobili – Il comma proroga di tre anni il termine di cinque anni disposto dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il completamento degli interventi su immobili oggetto di trasferimento di proprietà, ai fini della sottoposizione dei relativi atti all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.

**B) CINQUE PER MILLE 2008 – PAGAMENTO CONTRIBUTI – SOLLECITO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

In ottemperanza all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, per l'anno finanziario 2008, la destinazione del 5 per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche alle associazioni sportive dilettantistiche, e secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 19 marzo 2008, che individua le Amministrazioni dello Stato deputate ad erogare i contributi determinati, l'Ufficio per lo Sport ha chiesto, con nota del 2 dicembre 2010, alle A.S.D. individuate con apposito elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate di acquisire i necessari elementi per provvedere al pagamento delle somme spettanti.

Poiché alla data del 10 febbraio 2010 risultano non pervenuti riscontri da parte di 206 associazioni sportive dilettantistiche, i soggetti interessati sono invitati ad inviare con urgenza quanto richiesto, al fine di consentire l'accreditamento delle somme spettanti nel più breve tempo possibile.

Le A.S.D. che intendano rifiutare il beneficio sono pregate di presentare formale rinuncia scritta, su carta intestata dell'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare i seguenti funzionari, ai recapiti di seguito indicati:

*Marzio Iacopucci*  
*Responsabile del procedimento*  
*Tel. 06.6779.6439*  
*Fax. 06.6779.6198*  
*[m.iacopucci@governo.it](mailto:m.iacopucci@governo.it)*

*Giacomo Bignani*  
*Tel. 06.6779.6440*  
*Fax. 06.6779.6198*  
*[g.bignani@governo.it](mailto:g.bignani@governo.it)*

**C) DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PERI PORTI 3 DICEMBRE 2010 RECANTE "AGGIORNAMENTI, RELATIVI ALL'ANNO 2011, DELLE MISURE UNITARIE DEI CANONI PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME".**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 34 dell'11 febbraio 2011 il decreto indicato in oggetto con il quale si stabilisce che, per l'anno 2011, i canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono aumentati del 2,80 per cento rispetto ai canoni determinati per il 2010. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2011.

Infine, la misura minima di canone di 329,17 euro è elevata a 338,39 euro sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011; la suddetta misura minima di euro 338,39 si applica alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

**D) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 21 GENNAIO 2011, N. 2583, RECANTE "NUOVO CODICE DELLA STRADA – ART.9. COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA. CIRCOLARE RELATIVA AL CALENDARIO DELLE GARE DA SVOLGERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2011".**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 2 marzo 2011 la circolare di cui all'oggetto, recante "Nuovo Codice della Strada — Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011".

In primo luogo, si rappresenta che il suddetto articolo 9, al comma 1, specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto, la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

A tale proposito, allo scopo di evitare appesantimenti procedurali, in base alla circolare in oggetto la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad Enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Più precisamente le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che

interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

In ordine alle competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano la svolgimento di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana

dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla Direzione Generale per la motorizzazione.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2010. Le proposte sono state distinte in:

- programma 2011 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse, e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (Allegato A);
- programma 2011 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente, per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del provvedimento medesimo, il calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgersi nell'anno 2011 sulla base delle sottoindicate differenti specialità di gara:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
  - a) gare di velocità auto;
  - b) gare di regolarità auto (rally);
- elenco n. 2 (Moto) di cui:
  - a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il suddetto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se – per qualsiasi motivo – una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma.

\*\*\*

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)